

COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 21.10.2010

C(2010) 7175

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 21.10.2010**

**che stabilisce che non è giustificato procedere alla contabilizzazione a posteriori dei dazi
all'importazione in un caso particolare.**

(Dossier REC 03/2010)

(Il testo in lingua slovacca è il solo facente fede)

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21.10.2010

che stabilisce che non è giustificato procedere alla contabilizzazione a posteriori dei dazi all'importazione in un caso particolare.

(Dossier REC 03/2010)

(Il testo in lingua slovacca è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario¹, e in particolare l'articolo 220,

considerando quanto segue:

- (1) Con lettera dell'11 gennaio 2010, pervenuta alla Commissione il 27 gennaio 2010, la Repubblica Slovacca ha chiesto alla Commissione di decidere se sia giustificato, ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 2, punto b del regolamento (CEE) n. 2913/92, non procedere alla contabilizzazione a posteriori dei dazi all'importazione nelle seguenti circostanze.
- (2) Tra il mese di agosto e il mese di settembre 2006, una società ungherese ha importato dalla Repubblica Slovacca trentasei partite di miscela di zucchero e latte in polvere ("DEXTROMALT DE 35") destinate ad essere immesse in libera pratica.
- (3) All'epoca dei fatti, le importazioni nell'Unione europea di questo tipo di prodotto originario della Croazia beneficiavano di un trattamento preferenziale nel quadro dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra². Ai sensi dell'articolo 109 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario in vigore al momento delle importazioni, i prodotti scortati da un certificato di circolazione delle

¹ GU L 302 del 19.10.1992, p. 1.

² GU L 26 del 28.1.2005, p. 3.

merci EUR.1 (in appresso “certificato EUR.1”) rilasciato dalle autorità competenti croate potevano essere ammessi al trattamento tariffario preferenziale all’atto dell’immissione in libera pratica.

- (4) La società ha presentato in totale ottanta certificati EUR.1 insieme alle dichiarazioni di immissione in libera pratica. Le autorità doganali hanno accettato tali dichiarazioni e hanno concesso il trattamento tariffario preferenziale.
- (5) Dopo l’immissione in libera pratica delle merci, le autorità doganali slovacche hanno chiesto alle autorità croate di verificare l’autenticità e l’esattezza dei certificati EUR.1 che avevano rilasciato. Dalla risposta fornita dall’amministrazione doganale croata alla loro richiesta di verifica delle merci menzionate sui certificati EUR.1, le autorità slovacche hanno appreso che tali merci non potevano beneficiare dell’origine preferenziale nel quadro dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e la Repubblica di Croazia, perché erano state ottenute per semplice miscelazione, considerata come una lavorazione o trasformazione insufficiente a conferire il carattere originario ai sensi dell’articolo 7, punto m, del protocollo n. 4, anche se i prodotti sono di tipo diverso. Le autorità croate hanno ritirato tutti i certificati EUR.1 allegati alle dichiarazioni della società.
- (6) Le autorità slovacche hanno quindi ritenuto che fosse sorta un’obbligazione doganale per le importazioni della società e il 1° luglio 2009 hanno comunicato l’importo dei dazi all’importazione da pagare, per un totale di XXXX EUR. Di tale importo la società chiede la non contabilizzazione a posteriori ai sensi dell’articolo 220, paragrafo 2, punto b del regolamento (CEE) n. 2913/92.
- (7) A corredo di tale richiesta, la società ha dichiarato, in applicazione dell’articolo 871, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2454/93, di aver preso cognizione del dossier sottoposto dalle autorità slovacche alla Commissione e di non avere nulla da aggiungere.
- (8) Conformemente all’articolo 873 del regolamento (CEE) n. 2454/93, un gruppo di esperti composto da rappresentanti di tutti gli Stati membri si è riunito il 24 settembre 2010 nel quadro del Comitato del Codice doganale – sezione obbligazione doganale e garanzie – al fine di esaminare questo caso.
- (9) Dal dossier risulta che la non contabilizzazione e lo sgravio sarebbero giustificati per le seguenti ragioni.
- (10) Le autorità competenti croate hanno commesso un errore rilasciando i certificati EUR.1.
- (11) Con l’avviso agli importatori n. 2002/C 152/05 del 26 giugno 2002³, la Commissione ha informato gli operatori comunitari che sussisteva un dubbio fondato in ordine alla corretta

³ GU C 152 del 26.6.2002, p. 14.

applicazione del regime preferenziale relativo allo zucchero classificabile alle voci NC 1701 e 1702, dichiarato all'importazione come originario, tra l'altro, della Croazia. L'avviso, tuttavia, non è stato pubblicato in lingua slovacca.

- (12) Conformemente all'articolo 220, paragrafo 2, punto b del regolamento (CEE) n. 2913/92, non si procede alla contabilizzazione a posteriori quando l'importo dei dazi legalmente dovuti non è stato contabilizzato per un errore dell'autorità doganale, che non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore, avendo questi agito in buona fede e rispettato tutte le disposizioni previste dalla normativa in vigore riguardo alla dichiarazione in dogana.
- (13) Nel caso in esame, la concessione del trattamento tariffario preferenziale per le importazioni in questione era subordinata alla presentazione di certificati EUR.1.
- (14) Come già precisato, i certificati in questione sono stati annullati dalle autorità croate.
- (15) Ora, la fiducia nella validità di tali certificati non è di norma tutelata, trattandosi di un elemento che rientra nel rischio commerciale dell'importatore e, quindi, attinente alla responsabilità del debitore.
- (16) Secondo giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell'Unione europea, il legittimo affidamento dell'operatore merita tutela solo se sono state le autorità competenti medesime a porre in essere i presupposti sui quali si basa detto affidamento.
- (17) Ora, nella fattispecie, gli esportatori hanno dichiarato sui certificati EUR.1 che le merci che vi erano indicate soddisfacevano le condizioni per il rilascio di detti certificati.
- (18) Tuttavia, come risulta dalla giurisprudenza della Corte⁴, il fatto che gli esportatori abbiano compilato delle dichiarazioni inesatte non è sufficiente per escludere qualsiasi possibilità di un errore imputabile alle autorità competenti ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 2, punto b del regolamento (CEE) n. 2913/92. Il comportamento di queste ultime, all'occorrenza, deve essere valutato prendendo in considerazione il quadro generale in cui rientra l'attuazione delle disposizioni doganali applicabili.
- (19) Pertanto, il fatto che l'esportatore abbia confermato sui certificati EUR.1 che le condizioni per il rilascio di questi ultimi erano soddisfatte non costituisce, di per sé, una prova del fatto che le autorità competenti croate siano state indotte in errore. Infatti, occorre verificare se l'esportatore abbia effettuato le dichiarazioni presupponendo che le autorità competenti conoscessero tutti i dati di fatto necessari all'applicazione della normativa in questione e se, nonostante tale conoscenza, queste autorità non abbiano sollevato alcuna obiezione in merito alle dichiarazioni.

⁴ Sentenza del 14 novembre 2002 nella causa C-251/00, Ilumitrónica.

- (20) Ora, occorre rilevare che, nella fattispecie, alcuni elementi sono tali da dimostrare che le autorità competenti croate sapevano o, per lo meno, avrebbero dovuto sapere che le merci per le quali rilasciavano i certificati EUR.1 non soddisfacevano le condizioni richieste per poter beneficiare del trattamento preferenziale.
- (21) Da quanto sopra risulta che le circostanze del caso rivelano un errore delle stesse autorità doganali croate, ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 2, punto b del regolamento (CEE) n. 2913/92.
- (22) Come risulta da giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, per verificare se l'errore delle autorità competenti fosse rilevabile dall'interessato, occorre tener conto della natura dell'errore, dell'esperienza professionale dell'interessato e della diligenza di cui esso ha dato prova.
- (23) Anche se la società può essere considerata alla stregua di un professionista esperto in materia di formalità doganali, questo fattore non può essere determinante nel caso in esame.
- (24) Il già citato avviso del 26 giugno 2002 destinato agli importatori di zucchero non era stato ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea né in lingua slovacca, né in lingua ungherese nel momento delle importazioni in questione.
- (25) Infine, per quanto riguarda la diligenza manifestata dall'interessato, gli elementi del dossier non permettono di dimostrare che il modo in cui sono state effettuate le importazioni oggetto del contendere si discostasse dalla normale prassi commerciale.
- (26) Infatti, prima della firma con il partner croato del contratto relativo all'importazione delle merci, l'interessato aveva contattato le autorità doganali a Budapest, ed era stato da queste informato che non avrebbe dovuto pagare dazi doganali nell'UE se avesse presentato i certificati EUR.1 all'atto dell'immissione in libera pratica delle merci. La società aveva in seguito contattato le autorità doganali croate, le quali l'avevano informata che per le merci in questione poteva essere rilasciato un certificato di origine.
- (27) Occorre quindi riconoscere che la società non ha agito con manifesta negligenza.
- (28) Dalla domanda risulta altresì che l'interessato ha rispettato tutte le disposizioni previste dalla normativa in vigore per quanto concerne la dichiarazione in dogana.
- (29) Pertanto non è giustificato procedere alla contabilizzazione a posteriori dei dazi all'importazione nel caso in esame.
- (30) Allorché le circostanze particolari giustificano la non contabilizzazione dell'importo dei dazi in gioco, l'articolo 875 del regolamento (CEE) n. 2454/93 autorizza la Commissione a precisare le condizioni alle quali gli Stati membri possono non contabilizzare i dazi quando si sia in presenza di elementi di fatto e di diritto comparabili.

(31) Sono comparabili di fatto e di diritto al caso in questione le domande, presentate nei termini di legge, riguardanti operazioni d'importazione in Slovacchia di miscele di zucchero e latte in polvere originarie della Croazia, allorché le circostanze nelle quali sono state effettuate le operazioni d'importazione siano comparabili di fatto e di diritto a quelle che hanno dato luogo al caso in questione. Gli operatori dovranno avere agito in buona fede e osservato tutte le disposizioni previste dalla normativa in vigore per quanto riguarda la dichiarazione in dogana,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. I dazi all'importazione per un importo di XXXX EUR oggetto della domanda della Repubblica Slovacca dell'11 gennaio 2010 non devono essere contabilizzati.

Articolo 2

La Repubblica Slovacca è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21.10.2010

Per la Commissione
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione